



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Consiglio Permanente

PC.DEC/411
31 maggio 2001

ITALIANO
Originale: INGLESE

339^a Seduta Plenaria

PC Giornale N.339, punto 6 dell'ordine del giorno

DECISIONE N. 411
PROROGA DEL MANDATO DEL RAPPRESENTANTE OSCE
PER LA LIBERTÀ DEI MEZZI D'INFORMAZIONE

Il Consiglio Permanente

richiamando la sua Decisione N.193 del 5 novembre 1997 sull'istituzione di un Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione,

richiamando inoltre la decisione del Consiglio dei Ministri di Copenaghen del 1997 (MC(6).DEC/1) sulla nomina del Sig. Freimut Duve quale Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione,

tenendo conto della decisione del Consiglio dei Ministri di Vienna del 2000 (MC(8).DEC/3),

sottolineando l'importante contributo del Sig. Freimut Duve alla promozione della libertà di espressione e di mezzi d'informazione liberi nell'area dell'OSCE,

raccomanda al Consiglio dei Ministri di prorogare il mandato del Sig. Freimut Duve quale Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione fino al 31 dicembre 2003.

PC.DEC/411
31 maggio 2001
Annesso 1

ITALIANO
Originale: RUSSO

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione della Federazione Russa:

“Dando il consenso alla proroga del mandato del Sig. Duve di Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d’informazione, la parte russa auspica che l’attività di tale importante istituzione comprenderà tutte le questioni inerenti al funzionamento di media indipendenti e pluralisti in tutta l’estensione della responsabilità dell’Organizzazione senza alcuna pregiudiziale geografica. La Federazione Russa parte dal presupposto che l’attività del Sig. F. Duve si svolgerà in piena conformità con l’attuale mandato e sarà intesa a fornire assistenza pratica agli Stati partecipanti in spirito di collaborazione e di dialogo paritario, il che risponde al carattere e alla natura politica dell’OSCE e rispecchia lo spirito e la lettera di numerose decisioni dell’Organizzazione.

La Federazione Russa chiede che la presente dichiarazione interpretativa venga allegata al Giornale della seduta del Consiglio Permanente”.

PC.DEC/411
31 maggio 2001
Annesso 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Resa dalla Delegazione dell'Ucraina:

“Riguardo alla Decisione poc'anzi adottata, su richiesta del mio Governo, vorrei rendere la seguente dichiarazione:

1. L'Ucraina considera estremamente importante per tutte le istituzioni OSCE osservare strettamente i pertinenti mandati. Tale norma deve applicarsi rigorosamente anche all'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione.
2. L'eliminazione di prassi discriminanti dalla vita dell'OSCE è un presupposto importante per il buon funzionamento dell'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e dell'OSCE nel suo insieme. L'Ufficio del Rappresentante è incaricato di rispondere alle violazioni della libertà dei mezzi d'informazione e del diritto dei giornalisti di esercitare la propria professione liberamente, indipendentemente dalla posizione geografica dello Stato partecipante all'OSCE o dal peso politico di cui gode.
3. Siamo fermamente convinti che sia giunto il momento di spostare le priorità delle attività del Rappresentante dell'OSCE. Attualmente, l'Ufficio concentra la sua attenzione sulla, per così dire, componente critica mirante a fissare i problemi esistenti, in particolare per prevenire possibili crisi nel campo della libertà dei mezzi d'informazione, ma ciò non è ovviamente sufficiente. L'Ufficio dovrebbe prestare un'assistenza pratica globale agli Stati partecipanti all'OSCE che devono risolvere i problemi individuati, anche tramite la formazione dei giornalisti.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al Giornale odierno.”